

Codice A1814A

D.D. 17 ottobre 2019, n. 3598

Autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo della vegetazione presente nell'alveo del Rio Stenovasso o Stenovazzo in Comune Dusino San Michele (AT). (rif. AT TG 188) Richiedente: Comune di Dusino San Michele (AT)

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Dusino San Michele (AT) ad eseguire, avvalendosi di soggetti idonei individuati e coordinati dallo stesso Comune, un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo della vegetazione presente all'interno dell'alveo del rio Stenovasso o Stenovazzo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento dovrà essere realizzato nelle aree appartenenti al demanio idrico, nel rispetto delle prescrizioni tecniche sotto riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore tecnico Regionale Al-At ;
- il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale di attuazione n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013-in particolare art.li 37 e 37 bis) unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013 e in particolare:
- **all'interno dell'alveo attivo**, ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente 2/3 inferiori delle sponde) nonché in corrispondenza e immediatamente a monte e valle dei manufatti d'attraversamento stradale (per circa mt. 30 a monte e mt. 30 a valle degli stessi), il taglio della vegetazione dovrà essere del tipo cosiddetto "**a raso**" senza rilascio di matricine, ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011;
- **nella restante porzione di alveo** ovvero nel tratto compreso tra il livello di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda, il taglio dovrà essere di **tipo selettivo (è vietata ogni forma di taglio "a raso")** e dovrà limitarsi alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che possono quindi costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, oppure essere particolarmente esposte alla fluitazione in caso di piena. Occorrerà pertanto mantenere i soggetti piu' stabili, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo comunque una copertura residua minima del 20% (venti per cento);
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che costituisce ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e foglie residue, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare

in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo di ripulire e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in autorizzazione;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo o nelle aree demaniali e ripristinato lo stato dei luoghi;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio e allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui all' D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si renderanno comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto il Settore Tecnico Regionale Al-At, si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario ;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il Comune di Dusino San Michele (AT), prima dell'inizio lavori deve ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si renderà necessario secondo le vigenti norme;
- la presente autorizzazione ha **validità di mesi 12 (dodici)**, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del regolamento forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 30 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta nei termini di scadenza della presente autorizzazione
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti- Ufficio di Asti e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, la data di inizio dei lavori(con anticipo di almeno 7 giorni) nonché quella di ultimazione. A conclusione dei lavori occorrerà inviare al Settore Tecnico Regionale Alessandria ed Asti-Ufficio di Asti una dichiarazione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'intervento eseguito alle disposizioni del presente provvedimento e alle leggi in materia.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e della vigente normativa in materia, può configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica del rio Stenovasso o Stenovazzo, ai sensi dell'art. 18 e dell'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI

Il funzionario estensore
Geom. CAPITOLO Giuliana